SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 luglio 2001.

Piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 maggio 2001.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 2001 ha approvato il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 maggio 2001;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente:

a) alla trasmissione, alla Presidenza della Camera dei deputati, del consuntivo relativo alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 maggio 2001 di cui all'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, da parte dei movimenti e partiti politici beneficiari;

b) al deposito del rendiconto di esercizio il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata e alla regolarità dei rendiconti relativi ai precedenti esercizi, per i movimenti e partiti politici beneficiari che risultino a tali adempimenti tenuti ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

Roma, 26 luglio 2001

Il Presidente: CASINI

Il Segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XIV LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 14/2001

Oggetto: Piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 maggio 2001.

Riunione di giovedì 26 luglio 2001.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

Visto l'art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della citata legge n. 515 del 1993;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 maggio 2001;

Vista la comunicazione in data 21 maggio 2001 del Ministero dell'interno relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati;

Visti i risultati delle elezioni in oggetto;

Viste le comunicazioni degli Uffici centrali circoscrizionali in ordine alle dichiarazioni di collegamento per il rimborso delle spese elettorali rese, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della più volte citata legge n. 515 del 1993, dai candidati eletti nei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati;

Viste le richieste di rimborso effettuate dai movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati;

Attesa la pendenza di ricorsi innanzi alla Giunta delle elezioni;

Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157, la prima rata del rimborso, pari al 40 per cento, deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2001, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;

Delibera:

Art. 1.

Il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 maggio 2001 è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

È disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo quanto specificato in calce al piano medesimo. Ciascuna rata sarà posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio di ciascun anno.

All'erogazione dei rimborsi si procederà, salvo il disposto di cui agli artt. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, secondo le modalità indicate, anche via fax, dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al primo comma, ultimo periodo, del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Art. 3.

Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

In caso di riformulazione del piano di riparto che importi una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverrà ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.

Nell'eventualità che non sia applicabile il primo comma del presente articolo, la Camera dei deputati potrà procedere al recupero con le modalità indicate nel secondo comma del medesimo articolo.

Art. 4.

Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, primo comma, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999.

Art. 5.

Le somme attribuite a movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, integrate degli interessi maturati sui relativi depositi bancari, nonché gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, primo comma, ultimo periodo, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitività del piano di cui all'art. 1.

Art. 6.

La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato alla delibera dell'ufficio di Presidenza n. 14 del 26 luglio 2001

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 13 MAGGIO 2001

(ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 3 GIUGNO 1999, N. 157; ART. 9 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515)

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	Voti sistema proporzionale	Seggi attribuiti Sistema uninominale	Seggi attribuiti Sistema proporzionale	Rimborso globale		1^ rata del 40% per l'anno 2001		Successive 4 rate del 15% per gli anni da 2002 a 2005	
Art. 9, comma 3, I periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515:				Lire	*pari ad Euro*	Lire	*pari ad Euro*	Lire	*pari ad Euro*
FORZA ITALIA	10.923.431	10	62	65.683.929.106	*33.922.918,35*	26.273.571.642	*13.569.167,34*	9.852.589.366	*5.088.437,75*
DEMOCRATICI DI SINISTRA	6.151.154	26	31	36.987.642.734	*19.102.523,27*	14.795.057.094	*7.641.009,31*	5.548.146.410	*2.865.376,49*
LA MARGHERITA DEMOCRAZIA E' LIBERTA' CON RUTELLI	5.391.827	23	27	32.421.716.438	*16.744.419,13*	12.968.686.575	*6.697.767,65*	4.863.257.466	*2.511.662,87*
ALLEANZA NAZIONALE	4.463.205	10	24	26.837.798.564	*13.860.566,22*	10.735.119.426	*5.544.226,49*	4.025.669.785	*2.079.084,93*
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	1.868.659	-	11	11.236.475.543	*5.803.155,32*	4.494.590.217	*2.321.262,13*	1.685.471.331	*870.473,30*
LEGA NORD	1.464.301	2	-	8.805.021.341	*4.547.414,02*	3.522.008.536	*1.818.965,61*	1.320.753.201	*682.112,10*
IL GIRASOLE	805.340	10	-	4.842.608.102	*2.500.998,36*	1.937.043.241	*1.000.399,35*	726.391.215	*375.149,75*
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	620.859	22	-	3.733.301.244	*1.928.089,18*	1.493.320.498	*771.235,67*	559.995.187	*289.213,36*
Art. 9, comma 3, II e III periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515:									
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI		8	-	6.122.039.936	*3.161.769,76*	2.448.815.974	*1.264.707,90*	918.305.990	*474.265,46*
VALLÉE D'AOSTE - AUTONOMIE - PROGRÈS - FÉDÉRALISME		1	-	765.254.992	*395.221,22*	306.101.997	*158.088,49*	114.788.249	*59.283,18*
Totale rimborsi:				197.435.788.000	*101.967.074,83*	78.974.315.200	*40.786.829,94*	29.615.368.200	*15.295.061,21*

MOVIMENTI O PARTITI POLITICI DECADUTI:
- VALLEE D'AOSTE - AUTONOMIE - PROGRES - FEDERALISME.

01A8582

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 luglio 2001.

Piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 2001 ha approvato il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente al deposito del rendiconto di esercizio il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata e alla regolarità dei rendiconti relativi ai precedenti esercizi, per i movimenti e partiti politici beneficiari che risultino a tali adempimenti tenuti ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

Roma, 26 luglio 2001

Il Presidente: CASINI

Il Segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XIV LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 15/2001

Oggetto: Piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001.

Riunione di giovedì 26 luglio 2001.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001;

Vista la comunicazione in data 9 luglio 2001 del Ministero dell'interno relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, riferiti alla Regione siciliana;

Viste le comunicazioni in data 24 luglio 2001 dell'Assemblea regionale siciliana concernenti i risultati della consultazione elettorale in oggetto;

Viste le richieste di rimborso effettuate dai movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati;

Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157, la prima rata del rimborso, pari al 40 per cento, deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2001, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;

Delibera:

Art. 1.

Il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001 è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

È disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo quanto specificato in calce al piano medesimo. Ciascuna rata sarà posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio di ciascun anno.

All'erogazione dei rimborsi si procederà, salvo il disposto di cui all'art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo le modalità indicate, anche via fax, dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al primo comma, ultimo periodo, del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Art. 3.

Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

In caso di riformulazione del piano di riparto che importi una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverrà ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.

Nell'eventualità che non sia applicabile il primo comma del presente articolo, la Camera dei deputati potrà procedere al recupero con le modalità indicate nel secondo comma del medesimo articolo.

Art. 4.

Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999.

Art. 5.

Le somme attribuite a movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, integrate degli interessi maturati sui relativi depositi bancari, nonché gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, primo comma, ultimo periodo, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitività del piano di cui all'art. 1.

Art. 6.

La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato alla delibera dell'ufficio di Presidenza n. 15 del 26 luglio 2001

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 24 GIUGNO 2001

(ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 3 GIUGNO 1999, N. 157; ART. 6 DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N. 43)

Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso globale		1^ rata del 40% per l'anno 2001		Successive 4 rate del 15% per gli anni da 2002 a 2005)	
		Lire	*pari ad Euro*	Lire	*pari ad Euro*	Lire	*pari ad Euro*
FORZA ITALIA	627.717	4.502.156.826	*2.325.169,95*	1.800.862.730	*930.067,98*	675.323.524	*348.775,49*
ALLEANZA NAZIONALE	281.322	2.017.717.797	*1.042.064,28*	807.087.119	*416.825,71*	302.657.670	*156.309,64*
DEMOCRATICI DI SINISTRA	253.392	1.817.396.251	*938.606,83*	726.958.500	*375.442,73*	272.609.438	*140.791,03*
CCD - CRISTIANO DEMOCRATICI	223.406	1.602.328.514	*827.533,62*	640.931.406	*331.013,45*	240.349.277	*124.130,04*
CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI - PPE	215.658	1.546.757.754	*798.833,71*	618.703.102	*319.533,49*	232.013.663	*119.825,06*
LA MARGHERITA DEMOCRAZIA E' LIBERTA' CON RUTELLI	199.649	1.431.936.857	*739.533,67*	572.774.743	*295.813,47*	214.790.529	*110.930,05*
DEMOCRAZIA EUROPEA	113.680	815.343.838	*421.089,95*	326.137.535	*168.435,98*	122.301.576	*63.163,49*
LA MARGHERITA PER LA SICILIA	107.545	771.341.952	*398.364,87*	308.536.781	*159.345,95*	115.701.293	*59.754,73*
NUOVA SICILIA	101.308	726.608.493	*375.261,97*	290.643.397	*150.104,79*	108.991.274	*56.289,30*
PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI	69.570	498.974.937	*257.699,05*	199.589.975	*103.079,62*	74.846.240	*38.654,86*
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	61.297	439.638.734	*227.054,46*	175.855.494	*90.821,78*	65.945.810	*34.058,17*
BIANCOFIORE	54.602	391.620.375	*202.255,04*	156.648.149	*80.902,02*	58.743.055	*30.338,26*
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	47.158	338.229.985	*174.681,21*	135.291.994	*69.872,48*	50.734.498	*26.202,18*
PRIMAVERA SICILIANA	29.613	212.392.480	*109.691,56*	84.956.992	*43.876,62*	31.858.872	*16.453,73*
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	28.995	207.960.016	*107.402,38*	83.184.006	*42.960,95*	31.194.002	*16.110,36*
LISTA DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	25.926	185.948.314	*96.034,29*	74.379.326	*38.413,72*	27.892.247	*14.405,14*
LIBERALSOCIALISTI	24.271	174.078.204	*89.903,89*	69.631.282	*35.961,56*	26.111.731	*13.485,58*
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO	23.403	167.852.673	*86.688,67*	67.141.069	*34.675,47*	25.177.901	*13.003,30*
	Totale rimborsi:	17.848.284.000	*9.217.869,40*	7.139.313.600	*3.687.147,77*	2.677.242.600	*1.382.680,41*

MOVIMENTI O PARTITI POLITICI DECADUTI:
BIANCOFIORE

01A8583

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINANZA 25 luglio 2001.

Disposizioni varie di protezione civile. (Ordinanza n. 3144).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche ed Umbria interessate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza ambientale nel territorio del comune di Goro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2001, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni della provincia di Salerno, Avellino e Caserta;

Viste le istanze fatte pervenire dal Presidente della regione Campania, commissario delegato e dai sindaci dei comuni di Lauro, Bracigliano, Siano, Sarno, Quindici e San Felice a Cancello, con le quali è fatta richiesta di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, i permessi straordinari di sindaci ed il contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dalle proprie abitazioni;

Vista la richiesta della prefettura di Perugia con la quale è segnalata l'urgenza di integrare, con la somma di lire 850 milioni, le risorse stanziate in conseguenza della crisi sismica nel mese di settembre 1997;

Viste le note n. 12360 e 12361 datate 27 giugno 2001, con le quali la regione Emilia-Romagna ha comunicato che lo Stato è stato ammesso al passivo fallimentare per un importo complessivo di L. 1.227.457.942 in conseguenza degli interventi di smaltimento dei rifiuti speciali stoccati sulle navi Karin B e Hai Xiong e negli stabilimenti di Visplant Chimiren di Cento e Bentivoglio (Ferrara);

Viste le istanze fatte pervenire dalle comunità montane delle regioni Marche ed Umbria, con le quali è chiesta l'autorizzazione a prorogare al 31 dicembre 2001, i contratti di lavoro a tempo determinato;

Vista la richiesta del sindaco del comune di Vicenza n. 18484, in data 2 luglio 2001, con la quale la necessità di integrare con la somma di lire 188 milioni le risorse già assegnate con l'ordinanza n. 3126/2001, in conseguenza della rimozione di un ordigno bellico;

Vista la nota n. 102 del 12 giugno 2001 del prefetto di Catanzaro, con la quale è stata chiesta la proroga,al 31 ottobre 2001, dell'autorizzazione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per far fronte alle attività connesse agli interventi conseguenti l'evento calamitoso verificatosi nel mese di settembre 2000, nel territorio della regione Calabria;

Vista la nota n. 3310/4117 in data 3 luglio 2001, con la quale l'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha quantificato la spesa per le attività di prevenzione e potenziamento dei servizi antincendi nelle isole Eolie;

Viste le ordinanze n. 2668 del 7 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998, n. 2976 del 15 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 1999, n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, e n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000;

Ritenuto che le situazioni di emergenza segnalate richiedono l'adozione di ulteriori misure per fronteggiare le esigenze prospettate;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Capo I
FRANE DEL 1998 IN CAMPANIA

Art. 1.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 12 dell'ordinanza n. 2789/1998 e successive modifiche ed integrazioni è prorogata al 31 dicembre 2001 ed è aumentata per il comune di Lauro di cinque unità in ragione delle esigenze connesse alla gestione del campo base di protezione civile.

2. Il termine di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 2789/1998 è prorogato al 31 dicembre 2001.

3. L'autorizzazione di cui all'art. 19, comma 2, dell'ordinanza n. 2789/1998, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogata al 31 dicembre 2001.

4. L'onere per gli interventi di cui ai commi precedenti è posto a carico delle risorse stanziate dall'art. 7, comma 2, della legge 13 luglio 1999, n. 226.

5. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3029/1999 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2001. L'onere è posto a carico delle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3088/2000, assegnate al commissario delegato presidente della regione Campania.

Capo II
SISMA 1997 UMBRIA E MARCHE

Art. 2.

1. Per le ulteriori esigenze della prefettura di Perugia in relazione agli interventi connessi alla crisi sismica del settembre 1997 e disciplinati dall'art. 10 dell'ordinanza n. 2668/1997, è concesso un ulteriore stanziamento di lire 850 milioni che è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.21.3. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).

Art. 3.

1. Le comunità montane dell'Umbria e delle Marche delle quali fanno parte comuni dichiarati disastrati ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2694/1997, che hanno assunto, su autorizzazione regionale e con procedure pubbliche, personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dagli interventi di superamento dell'emergenza conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono autorizzate a prorogare la validità di tali contratti fino alla scadenza dello stato di emergenza. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive integrazioni.

Capo III
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 4.

1. Per la maggiore spesa connessa all'attuazione degli interventi di disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto nel comune di Vicenza, già autorizzati con ordinanza n. 3126/2001, è assegnata all'amministrazione comunale di Vicenza la somma di lire 188 milioni che è posta a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).

Art. 5.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3088/2000, è prorogata, con le stesse modalità, e con la stessa copertura finanziaria, al 31 ottobre 2001.

Art. 6.

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato, fino al 15 settembre 2001, a potenziare i servizi di prevenzione e intervento antincendi nelle isole Eolie.

2. Per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, è assegnato un contributo di lire 600 milioni che è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile), che sarà versato in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 7.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna, commissario delegato per gli interventi di risanamento ambientale della sacca di Goro ex ordinanza n. 2976/1998, è autorizzato ad utilizzare le risorse del passivo fallimentare pari a L. 1.227.457.942, conseguenti gli interventi di smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalle navi Karin B e Hai Xiong e negli stabilimenti di Visplant Chimiren di Cento e Bentivoglio (Ferrara), per la liquidazione delle conseguenti spese legali e per la prosecuzione degli interventi di qualificazione ambientale nella sacca di Goro. La regione Emilia-Romagna provvede al trasferimento della somma alla contabilità speciale del commissario delegato - presidente della regione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A8544

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 luglio 2001.

Contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di cui all'art. 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera *b)*, il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità si provvede, a decorrere dal 1996, mediante contributo, versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica e del gas, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio;

Visto l'art. 2, comma 39, della predetta legge n. 481 del 1995, che autorizza il Ministro delle finanze ad adeguare la misura del contributo in relazione alle spese di funzionamento di ciascuna Autorità;

Visto il comma 40 del citato art. 2 della legge n. 481 del 1995, in base alla quale le somme di cui al comma 38, lettera *b)*, sono versate allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato e che il contributo stesso deve essere versato entro il 31 luglio di ogni anno;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, l'art. 23 e seguenti, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;

Visto il decreto 29 dicembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Vista la delibera n. 233/00 del 20 dicembre 2000 con la quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2001 ed ha fissato in lire 33,6 miliardi il proprio fabbisogno finanziario per il medesimo anno 2001;

Vista la comunicazione con la quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in data 27 giugno 2001, propone che il suddetto contributo sia fissato, per l'anno 2001, nella misura dello 0,5 per mille, nella considerazione di un ampliamento significativo dei ricavi soggetti a contribuzione;

Ritenuto congruo l'adeguamento del contributo proposto da tale Autorità rispetto al fabbisogno finanziario della medesima;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica e del gas è fissato, per l'anno 2001, nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille dei ricavi conseguiti nell'ultimo esercizio.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per servizio di pubblica utilità si intendono le attività di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 2.

1. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, calcolato sulla base dei ricavi generati dalle attività ricadenti nei settori dell'energia elettrica e del gas, è versato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente secondo il domicilio fiscale dei soggetti stessi, ed è fatto affluire al capo X, capitolo 3694, art. 8, di cui al decreto 29 dicembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il pagamento del contributo può essere effettuato direttamente allo sportello della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124 T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale già intestato alla medesima tesoreria. È in ogni caso fatto obbligo di indicare, quali che siano le modalità di versamento prescelte, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo.

Art. 3.

1. I soggetti obbligati al versamento del contributo comunicano all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, entro il 15 settembre di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente:

a) il codice fiscale;

b) i ricavi iscritti a bilancio sui quali viene calcolato il contributo;

c) gli altri ricavi iscritti a bilancio sui quali non è dovuto il contributo;

d) l'ammontare del contributo versato;

e) gli estremi del versamento effettuato.

2. I soggetti obbligati indicano, distintamente per il settore del gas e dell'elettricità, l'attività prevalente esercitata.

Art. 4.

1. Per le comunicazioni di cui all'art. 3 deve essere utilizzata copia del modello allegato al presente decreto, recante la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che svolge il servizio di cui all'art. 1.

2. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 1, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

Modello di dichiarazione sostitutiva

Autorità per l'energia elettrica ed il gas - Piazza Cavour 5 - 20121 MILANO

Il sottoscritto .... nella qualità di .... del soggetto giuridico .... consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale quanto segue:

sede legale .... prov. .... Via/Piazza .... n. .... cap. .... cod. fisc. .... p. IVA .... telefono .... fax .... E-mail ....

Attività prevalente nel settore dell'elettricità ....

Attività prevalente nel settore del gas ....

Ammontare complessivo dei ricavi del settore dell'elettricità .....
Ammontare dei ricavi assoggettati al contributo ....
Ammontare del contributo (aliquota . . . per mille) ....
Ammontare dei ricavi non assoggettati a contributo (1) ....
Ammontare complessivo dei ricavi del settore del gas ....
Ammontare dei ricavi assoggettati al contributo ....
Ammontare del contributo (aliquota . . . per mille) ....
Ammontare dei ricavi non assoggettati a contributo (1) ....
Ammontare dei ricavi in altri settori ....
Ammontare totale dei ricavi a bilancio ....
Contributo totale versato ....
Estremi del versamento: data .... mediante ....

(1): Fornire nel seguito le motivazioni di non assoggettabilità al contributo per categoria di ricavo, distintamente per il settore dell'elettricità e del gas ....
....
....
....

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti con la presente dichiarazione, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ai soli fini della contribuzione di cui all'art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Data ....

Il legale rappresentante ....

01A8039

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 luglio 2001.

Autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Prima assegnazione ecopunti terzo quadrimestre 2001.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE APC
DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI

Considerato che la Commissione della Comunità con nota del 4 luglio u.s. ha comunicato l'attribuzione all'Italia di una quota pari a 471.450 ecopunti in attesa di verificare se la soglia del 108% è stata superata;

Considerato che la stessa Commissione adotterà decisioni definitive sulla quantità di ecopunti spettanti all'Italia nel terzo quadrimestre 2001, presumibilmente, non prima della fine di luglio dell'anno 2001;

Ritenuto di dover assegnare gli ecopunti ottenuti;

Considerati i ristretti tempi tecnici a disposizione;

Ritenuto necessario assicurare la continuità di trasporto alle imprese che hanno ottenuto ed utilizzato ecopunti nel primo e secondo quadrimestre 2000 ed hanno ottemperato alle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 29 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2001, ottenendo un'assegnazione di ecopunti per il secondo quadrimestre 2001;

Ritenuto che, per esigenze di celerità e non essendo a conoscenza dell'assegnazione spettante all'Italia per il terzo quadrimestre 2001, sia opportuno prendere a riferimento la quota di ecopunti assegnata alle singole imprese nel secondo quadrimestre 2001, attribuendo a ciascuna una percentuale pari al 40% della citata quota;

Considerata l'esigenza di provvedere immediatamente all'assegnazione della quota sopra indicata, in attesa di emanare un decreto che fissi i criteri complessivi per l'assegnazione degli ecopunti per il terzo quadrimestre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che hanno ottenuto un'assegnazione di ecopunti nei primi due quadrimestri dell'anno 2001 riceveranno una quota di ecopunti pari al 40% della quantità loro attribuita nel secondo quadrimestre 2001, senza necessità di presentare domanda.

2. L'assegnazione verrà effettuata a favore di quelle imprese che man mano raggiungono una percentuale di utilizzo degli ecopunti loro assegnati per il primo e secondo quadrimestre 2001 pari al 90%.

3. L'effettuazione dell'assegnazione verrà comunicata direttamente alle singole imprese.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 18 luglio 2001

Il direttore
dell'unità di gestione APC
RICOZZI

01A8287

DELIBERAZIONE 20 luglio 2001.

Somme assegnate al comitato centrale, al rimborso dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2000 e del pedaggio pagato per le deviazioni obbligatorie nell'anno 2000. (Deliberazione n. 12/2001).

IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Riunitosi nella seduta del 20 luglio 2001;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, con la quale è stato istituito, presso la direzione generale della M.C.T.C., l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40;

Visto l'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 che destina la somma di L. 90.000.000.000 (euro 46.481.120,92) per interventi in materia di autotrasporto;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma di L. 90.000.000 (euro 46.481.120,92) a L. 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88);

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 232/CTAG del 27 marzo 2001 con la quale sono state adottate, fra l'altro, le seguenti disposizioni:

A. 1) il comitato centrale utilizzerà una quota non inferiore al 90 per cento delle risorse ad esso assegnate con il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, per misure volte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose;

2) il comitato centrale potrà aggiungere alle suindicate risorse eventuali altre risorse nella propria disponibilità non altrimenti impegnate;

3) il comitato centrale per i fini di cui ai precedenti punti è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i soggetti titolari di concessioni per la gestione delle tratte autostradali;

B. Il comitato centrale utilizzerà le rimanenti risorse ad esso assegnate per le ulteriori finalità di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40;

Ritenuto, pertanto, di dover dare tempestiva applicazione alla suddetta direttiva;

Considerato che, ai sensi della predetta direttiva, possono essere destinati fondi per L. 117.000.000.000 (euro 60.425.457,19) ai fini della realizzazione di interventi tesi a favorire l'utilizzo delle infrastrutture da parte delle imprese di autotrasporto;

Considerato che tali interventi possono essere realizzati attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti gestori di dette infrastrutture, tenendo conto dell'esperienza derivante da precedenti interventi legislativi in materia;

Tenuto conto che il comitato centrale ha, in tal senso, già avviato trattative con l'AISCAT per la stipula di apposite convenzioni con le società che gestiscono la rete autostradale, il cui onere sarà posto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, capitolo n. 1595 «Somma assegnata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore, nonché per interventi per la sicurezza della circolazione»;

Considerato che, ai sensi della predetta direttiva, il residuo importo di L. 13.000.000.000 (euro 6.713.939,69) deve essere utilizzato per la realizzazione di interventi individuati dal comitato centrale e volti ad incrementare la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale;

Ritenuto che una serie di interventi rientranti in tale ambito, possa essere prioritariamente individuata nella realizzazione di misure finalizzate a decongestionare dal traffico pesante alcune parti di territorio e località nelle quali, nel periodo estivo, si assomma a tale traffico anche quello assai intenso di natura turistica, provocando, tra l'altro, gravi danni per l'ambiente;

Visti gli accordi di programma stipulati in data 31 maggio 2000 ed in data 27 giugno 2000 tra il Ministero dei lavori pubblici e gli enti interessati per il trasferimento obbligatorio, per l'anno 2000, del traffico pesante dalle s.s. 1 e s.s. 206 sulla A 12 e dalla s.s. 16 sulla A 14;

Ritenuto che i fondi a disposizione possano essere utilizzati per il totale ristoro della parte di pedaggio posta a carico delle imprese di autotrasporto, che sono obbligate ad utilizzare le infrastrutture autostradali sulle tratte indicate nei predetti accordi di programma;

Ritenuto, altresì, che la parte di risorse eventualmente non utilizzate per la realizzazione dei suddetti rimborsi a favore delle imprese di autotrasporto obbligate all'utilizzo delle infrastrutture autostradali, come sopra indicate, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi che verranno individuati dal comitato centrale per incrementare la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale, vada utilizzata per integrare i fondi destinati alla riduzione dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 2000;

Considerato che anche i suddetti oneri, inerenti alla suindicata quota del 10% delle risorse assegnate con il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito con modificazioni, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, risultano riferibili a carico del capitolo n. 1595 «Somma assegnata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore, nonché per interventi per la sicurezza della circolazione»;

Delibera:

1. di utilizzare una quota corrispondente al 90% dell'importo di L. 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88) di cui alla legge n. 229/2000, per realizzare rimborsi dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 2000, a favore delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le società che gestiscono le infrastrutture autostradali;

2. di utilizzare il residuo importo di L. 13.000.000.000 (euro 6.713.939,69) pari al 10% della somma di cui al precedente punto 1, per la realizzazione degli interventi che verranno individuati dal comitato centrale al fine di favorire il miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione stradale, anche attraverso interventi tesi ad incentivare la realizzazione di apposite aree di sosta;

3. di utilizzare prioritariamente, attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti gestori delle infrastrutture autostradali, parte dei fondi di cui al precedente punto 2, e per le finalità in esso indicate, per rimborsare le imprese di autotrasporto delle quote di pedaggio poste a loro carico per l'utilizzo obbligatorio delle tratte autostradali, di cui agli accordi di programma sottoscritti in data 31 maggio 2000 ed in data 27 giugno 2000 dal Ministero dei lavori pubblici con gli enti interessati per il dirottamento, nell'anno 2000, del traffico dalle s.s. 1 e s.s. 206 sulla A 12 e dalla s.s. 16 sulla A 14;

4. di utilizzare per le finalità di cui al punto 1, anche le eventuali risorse residuate in quanto non impegnate, per le finalità di cui ai precedenti punti 2 e 3;

5. con successive delibere il comitato centrale provvederà a rendere noti criteri, termini e modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

6. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2001

Il presidente: DE LIPSIS

01E8436

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 maggio 2001.

Individuazione di dati essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del certificato di supplemento al diploma.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;

Vista legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante norme in materia di dottorato di ricerca;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed in particolare gli articoli 34 e seguenti recanti norme sulla formazione dei medici specialisti;

Vista la ministeriale del 28 luglio 2000, prot. n. 62/V, concernente la istituzione dell'anagrafe nazionale degli studenti universitari;

Vista la proposta del modello nazionale di «supplemento al diploma», predisposta dal gruppo di lavoro misto MURST-CRUI sulla base dello schema indicato a livello europeo, successivamente approvata dalla conferenza dei rettori e dal MURST;

Considerato che l'art. 11, comma 9, del decreto ministeriale n. 509/1999, prescrive che «per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università»;

Considerato che l'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 509/1999, prevede che le università rilascino «come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo» e che le modalità di rilascio di detto certificato siano disciplinate nei regolamenti didattici di ateneo;

Preso atto che le università degli studi hanno provveduto a trasmettere al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 341 del 1990, i relativi regolamenti didattici di ateneo, contenenti i progetti dei corsi di studio di primo e di secondo livello da attivare a decorrere dal prossimo anno accademico 2001-2002;

Ritenuta pertanto la necessità di individuare i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università;

Ritenuta altresì la necessità di disciplinare in modo omogeneo i predetti dati con riferimento non solo agli studenti iscritti ai nuovi corsi disciplinati dal decreto ministeriale n. 509/1999, ma anche a quelli che abbiano optato per gli ordinamenti previgenti alle date dei decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, e 12 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

I sistemi informativi delle università devono registrare e rendere disponibili per il loro invio all'anagrafe nazionale degli studenti universitari i dati sulle carriere

degli studenti riportati negli articoli 2 e 3, nonché, per la predisposizione del supplemento al diploma, le indicazioni riportate nell'art. 4.

Art. 2.

Per ciascuno studente che si immatricola o opta per il passaggio ai corsi di studio di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 di cui alle premesse, permanendovi sino alla conclusione o all'abbandono devono essere registrati i seguenti dati:

dati anagrafici:

1) cognome;

2) nome;

3) comune o Stato estero di nascita;

4) data di nascita;

5) sesso;

6) codice fiscale (chiave identificativa dello studente);

dati di ingresso:

7) data di immatricolazione, cioè la data in cui l'ateneo presso il quale lo studente si immatricola accetta la domanda di immatricolazione;

8) anno accademico di immatricolazione cioè l'anno accademico per il quale lo studente si immatricola, con la convenzione che l'anno accademico x/x + 1 viene codificato come x;

9) università di immatricolazione, cioè l'ateneo presso cui lo studente si immatricola;

10) sede di immatricolazione, cioè la sede dell'ateneo presso la quale lo studente si immatricola, nel caso in cui si tratti di un ateneo articolato su più sedi decentrate amministrativamente;

11) tipologia del corso di studio di immatricolazione, cioè se lo studente si immatricola ad un corso di laurea, ad un corso di laurea specialistica, ad un corso di specializzazione, ad un corso di dottorato di ricerca, ad un corso di master universitario di primo o secondo livello;

12) corso di studio di immatricolazione, cioè la denominazione del corso di studio a cui lo studente si immatricola;

13) classe di appartenenza, cioè la classe di appartenenza del corso di studio, limitatamente ai corsi di laurea e di laurea specialistica;

14) facoltà di immatricolazione, limitatamente ai corsi di laurea e di laurea specialistica, l'indicazione della/delle facoltà cui il corso di studio eventualmente afferisce o l'indicazione che si tratta di un corso di studio interfacoltà e/o interuniversitario;

15) cittadinanza dello studente al momento dell'immatricolazione;

16) provincia o Stato di residenza dello studente al momento dell'immatricolazione;

17) titolo di studio massimo, posseduto dallo studente al momento dell'immatricolazione, di norma il diploma di maturità per chi si immatricola ad un corso di laurea, la laurea per chi si immatricola ad un corso di laurea specialistica, la laurea specialistica per chi si immatricola ad un dottorato di ricerca, ecc.;

18) votazione con cui il titolo di studio massimo posseduto è stato conseguito, con omogeneità della base di riferimento: (in centesimi per i titoli pre-universitari, in centodecimi per i titoli universitari);

19) anzianità pregressa, che registra l'anzianità accademica maturata dallo studente che passa da un corso di studio della vecchia architettura degli studi ad uno della nuova. Si intende l'anno accademico di prima immatricolazione dello studente nel sistema universitario, con la convenzione che l'anno accademico x/x + 1 viene codificato come x;

20) anno (solare) in cui il titolo di studio massimo posseduto è stato conseguito;

21) eventuale situazione di handicap (si o no);

22) borsa di studio: idoneo beneficiario di borsa, idoneo non beneficiario di borsa, non idoneo;

23) tempo pieno o part-time;

24) debiti formativi: eventuali debiti formativi accertati dagli atenei ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 509/1999;

dati di aggiornamento:

25) iscrizione, cioè un valore si/no che indichi se lo studente si è iscritto o meno per l'anno accademico x/x + 1 (o, quantomeno, ha compiuto un qualunque atto di carriera relativo all'anno accademico x/x + 1: ha pagato una rata delle tasse, ha chiesto un trasferimento di ateneo, ha sostenuto un esame, ecc.);

26) anno accademico di iscrizione;

27) università di iscrizione, cioè l'ateneo presso cui lo studente è iscritto nell'anno accademico x/x + 1;

28) sede di iscrizione, cioè la sede dell'ateneo presso la quale lo studente è iscritto nell'anno accademico x/x + 1, nel caso che si tratti di un ateneo articolato su più sedi decentrate amministrativamente;

29) tipologia del corso di studio d'iscrizione, cioè se lo studente è iscritto nell'anno accademico x/x + 1 ad un corso di laurea, ad un corso di laurea specialistica, ad un corso di specializzazione, ad un corso di dottorato di ricerca, ad un corso di master universitario di primo o secondo livello;

30) corso di studio di iscrizione, cioè la denominazione del corso di studio a cui lo studente è iscritto nell'anno accademico x/x + 1;

31) classe di appartenenza, cioè la classe di appartenenza del corso di studio, limitatamente ai corsi di laurea e di laurea specialistica;

32) facoltà di iscrizione, cioè, limitatamente ai corsi di laurea e di laurea specialistica, l'indicazione della/delle facoltà cui il corso di studio eventualmente afferisce o l'indicazione che si tratta di un corso di studio interfacoltà;

33) cittadinanza dello studente al momento dell'iscrizione per l'anno accademico x/x + 1;

34) provincia o Stato di residenza dello studente al momento dell'iscrizione per l'anno accademico x/x + 1;

35) crediti totali, validi per il corso di studio di iscrizione, maturati fino alla data del 31 dicembre dell'anno x, distinti in:

36) crediti maturati in attività formative interne all'università di iscrizione;

37) crediti maturati in attività formative presso altre università italiane;

38) crediti maturati in attività formative presso altre università straniere;

39) crediti maturati in attività formative extra-universitarie;

40) crediti totali, non validi per il corso di studio di iscrizione, maturati fino alla data del 31 dicembre dell'anno x;

41) media dei voti (in trentesimi) riportati in tutti gli esami effettivamente sostenuti nell'anno solare x, cioè tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno x;

42) impegno (tempo pieno o part-time);

43) distanza, cioè un valore si/no che indica se lo studente ha scelto un corso di studio con istruzione a distanza (telematico o di altra natura);

44) borsa di studio: idoneo beneficiario di borsa, idoneo non beneficiario di borsa, non idoneo;

45) tassa, cioè il totale della contribuzione destinata all'ateneo per l'anno accademico x/x + 1: importo che lo studente avrebbe dovuto pagare;

46) tassa, cioè il totale della contribuzione destinata all'ateneo per l'anno accademico x/x + 1: importo effettivamente pagato dallo studente;

47) regolarità rispetto alle scadenze di pagamento delle tasse (si o no);

dati di uscita:

48) motivazione dell'uscita, cioè per conseguimento del titolo di studio, per rinuncia agli studi, per decesso, per decadenza, ecc.;

49) data dell'uscita, cioè data di conseguimento del titolo di studio o della rinuncia o del decesso;

50) anno accademico di conseguimento del titolo di studio;

51) università di conseguimento del titolo di studio, cioè l'ateneo presso cui lo studente consegue il titolo di studio, con indicazione dell'altro ateneo nel caso di corsi interuniversitari;

52) sede di conseguimento del titolo di studio, cioè la sede dell'ateneo presso la quale lo studente consegue il titolo di studio, nel caso che si tratti di un ateneo articolato su più sedi decentrate amministrativamente;

53) tipologia del titolo di studio conseguito, cioè laurea, laurea specialistica, specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di primo o secondo livello;

54) denominazione del corso di studio il cui titolo è stato conseguito;

55) classe di appartenenza, cioè la classe di appartenenza del corso di studio, limitatamente ai corsi di laurea e di laurea specialistica;

56) facoltà di conseguimento del titolo di studio, cioè, limitatamente ai corsi di laurea e di laurea specialistica, l'indicazione della/delle facoltà cui il corso di studio eventualmente afferisce o l'indicazione che si tratta di un corso di studio interfacoltà;

57) votazione riportata nell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;

58) crediti totali finali registrati in carriera e validi per l'ultimo corso di studio di iscrizione, distinti in:

59) crediti maturati in attività formative interne all'università presso cui è stato conseguito il titolo o di ultima iscrizione;

60) crediti maturati in attività formative presso altre università italiane,

61) crediti maturati in attività formative presso altre università straniere;

62) crediti maturati in attività formative extra-universitarie;

63) crediti totali finali registrati in carriera ma non validi per l'ultimo corso di studio di iscrizione;

64) media dei voti (in trentesimi) riportati in tutti gli esami effettivamente sostenuti nell'ultimo corso di studio di iscrizione.

Art. 3.

Per ciascuno studente che non opta, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999 per il passaggio ai corsi del nuovo ordinamento, permanendo nei corsi di studio del precedente ordinamento sino al conseguimento del titolo o all'abbandono, vanno registrati i dati di cui all'articolo precedente, ad eccezione di quelli relativi ai crediti ed alle classi di appartenenza del corso di studio. Andranno altresì registrati i dati:

65) annualità (esami) superate fino alla data del 31 dicembre dell'anno x.

Art. 4.

Le università rilasciano in edizione bilingue il certificato «supplemento al diploma» di cui all'art. 11 del

decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in conformità al modello allegato al presente decreto del quale fa parte integrante, fatte salve le integrazioni deliberate dai competenti organi accademici.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per i previsti adempimenti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiali* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Università, ricerca scientifica e tecnogica, foglio n. 346

ALLEGATO 1

DIPLOMA SUPPLEMENT/SUPPLEMENTO AL DIPLOMA
(D.M. 3 novembre 1999, n.509 - Art. 11)

1. Information identifying the holder of the qualification/Dati anagrafici:

1.1 family name(s)/cognome;

1.2 given name(s)/nome;

1.3 date of birth (day/month/year)/data di nascita (giorno/mese/anno);

1.4 student identification number or code/numero di codice fiscale.

2. Information identifying the qualification/Informazioni sul titolo di studio:

2.1 name of qualification and title conferred (in original language)/titolo di studio rilasciato;

2.2 main field(s) of study for the qualification/classe o ambito disciplinare;

2.3 name and status of awarding institution (in original language)/nome ufficiale dell'Università; città e Stato; status giuridico;

2.4 name and status of institution administering studies/istituzione che gestisce gli studi;

2.5 language(s) of instruction/examination/lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame.

3. Information on the level of the qualification/Informazioni sul livello del titolo di studio:

3.1 level of qualification/livello del titolo di studio;

3.2 official length of programme/durata normale del corso;

3.3 access requirement(s)/requisiti di ammissione.

4. Information on the contents and results gained/Informazioni sul *curriculum* e sui voti:

4.1 mode of study/didattica utilizzata;

4.2 programme requirements/requisiti per il conseguimento del titolo;

4.3 programme details and the individual grades/marks/credits obtained/*curriculum*, crediti e voti ottenuti;

4.4 grading scheme and, if available, grade distribution guidance/descrizione del sistema di votazione ed eventuale distribuzione statistica dei voti per il corso di studi considerato;

4.5 overall classification of the qualification/votazione finale conseguita, relativa scala di valutazione, distribuzione statistica dei voti finali per il corso di studi considerato.

5. Information on the function of the qualification/Funzioni del titolo di studio:

5.1 access to further studies/accesso a studi ulteriori;

5.2 professional status/status professionale conferito dal titolo.

6. Additional information/Altre informazioni:

6.1 additional information/altre informazioni;

6.2 further information sources/altre fonti di informazione.

7. Certification of the supplement/Certificazione:

7.1 date/data di rilascio;

7.2 signature/firma;

7.3 capacity/carica;

7.4 official stamp or seal/timbro ufficiale.

8. Information on the national higher education system/Informazioni sul sistema di istruzione superiore in Italia.

01A8128

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Atitech S.p.a. (Deliberazione n. 36/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di «programmazione negoziata»;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133 recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore industria» nelle aree depresse del Paese ed i successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), concernente la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 23 aprile 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/1997), concernente il riparto di lire 5.000 miliardi delle risorse aree depresse per l'anno 1997, a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che destina ai contratti di programma la somma di lire 1.200 miliardi;

Vista la propria delibera 17 marzo 1998, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1998), con la quale sono state integrate e rimodulate le risorse per le aree depresse, nonché le successive assegnazioni di cui alle delibere di questo Comitato del 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998) e del 22 gennaio 1999, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/1999);

Vista le note n. 0048043 del 15 dicembre 2000, n. 0049224 del 21 dicembre 2000 e n. 0008874 del 28 febbraio 2001, con le quali il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - di seguito indicato come Servizio P.N. - ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma con il piano progettuale presentato dalla società Atitech S.p.a., riguardante l'ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento ubicato presso l'aeroporto di Napoli Capodichino, zona Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 97, 3, *a)* del trattato C.E.;

Vista la deliberazione n. 6674 del 16 dicembre 2000, con la quale la regione Campania ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'insediamento delle iniziative inserite nel contratto di programma proposto ed al cofinanziamento con fondi regionali degli investimenti effettuati nel proprio territorio, in quanto rientranti nelle finalità inserite nell'accordo di programma quadro «Poli e filiere produttive», allegato all'intesa istituzionale di programma sottoscritta tra il Governo e la regione Campania in data 16 febbraio 2000 e coerenti con il POR regionale;

Considerato che la regione Campania, in coerenza con la citata delibera n. 6674/2000, si è dichiarata disponibile ad un concorso partecipativo pari al 50% dell'ammontare pubblico concesso, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, ammontanti a lire 9,1105 miliardi, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come ripartite da questo Comitato con le sopra citate delibere 23 aprile 1997 e n. 32/1998;

Considerato che l'iniziativa proposta si inquadra nel più ampio programma di consolidamento e sviluppo del distretto aeronautico-spaziale della regione Campania e che comporta positive ricadute sui livelli occupazionali;

Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a stipulare con la nuova società Atitech S.p.a. il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti industriali per l'ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento ubicato presso l'aeroporto di Napoli Capodichino, area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a lire 45,557 miliardi (23,53 Meuro).

1.2. Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti industriali sono state calcolate nella misura dell'85%

della percentuale massima consentita pari al 35% E.S.N., in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato complessivamente in lire 18,221 miliardi (9,41 Meuro). L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in lire 9,1105 miliardi (4,71 Meuro). La restante somma di lire 9,1105 miliardi, sarà a carico della regione Campania. Il finanziamento sarà erogato in due annualità, ciascuna pari a lire 9,1105 miliardi, a decorrere dal 2001.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 1.3.

1.5. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2002.

1.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione non inferiore a 194 addetti, corrispondenti a n. 139,3 unità lavorative annue (ULA), tutte di nuova assunzione.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di lire 9,1105 miliardi (4,71 Meuro) a valere sull'assegnazione di 1.200 miliardi di lire (619,75 Meuro) a favore dei contratti di programma, effettuata con il riparto di cui alle delibere 23 aprile 1997 e n. 32/1998, citate in premessa.

Roma, 8 marzo 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 133

01A8142

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 27 giugno 2001.

Disposizioni in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di instradamento del traffico internazionale uscente da parte di Telecom Italia. (Deliberazione n. 13/01/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 27 giugno 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 7 e 8, e l'art. 5 della suddetta legge;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la raccomandazione 98/195/CE della Commissione europea dell'8 gennaio 1998, concernente «L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)» e successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, concernente «L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi)» e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998, concernente «Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1998;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, relativa alla «Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2000;

Vista la propria delibera n. 10/00/CIR del 18 ottobre 2000, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

Vista la documentazione presentata da Telecom Italia in merito ai servizi di trasporto per il traffico internazionale originato in Italia e diretto all'estero;

Viste le lettere di richiesta di informazioni e dati in merito alle condizioni di competitività del mercato del traffico internazionale inviate dall'Autorità in data 17 maggio 2000, 24 gennaio 2001 e 14 marzo 2001 e le relative risposte pervenute dagli operatori;

Visto il documento «Analisi di mercato relativa al servizio di instradamento del traffico internazionale uscente», predisposto dal Servizio analisi economiche e di mercato dell'Autorità;

Vista la decisione assunta nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 23 maggio 2001, nella quale è stato approvato lo schema di provvedimento riguardante «Disposizioni in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di instradamento del traffico internazionale uscente da parte di Telecom Italia»;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pervenuto in data 22 giugno 2001;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. *Riferimenti normativi.*

L'art. 18, comma 2, della direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997 pone in capo alle Autorità nazionali di regolamentazione l'obbligo di notificare alla Commissione europea l'elenco degli organismi di telecomunicazioni che detengono, nell'ambito di ciascuno Stato membro, una «notevole forza di mercato».

Sulla base delle indicazioni dell'art. 4, comma 3, della menzionata direttiva, l'art. 1, comma 1, lettera *am)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 settembre 1997, fissa i criteri per la individuazione degli operatori aventi notevole forza di mercato e prevede che possa essere notificato alla Commissione europea «un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle TLC in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove è autorizzato ad operare».

Il criterio della quota di mercato non è peraltro esclusivo; la norma prosegue infatti disponendo che «l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato» e specifica che tali determinazioni possono essere assunte sulla base di una analisi di mercato che tenga conto « della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi d'accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato». Con delibera dell'Autorità n. 197/99, del 7 settembre 1999, la società Telecom Italia è stata notificata alla Commissione europea come avente notevole forza di mercato nei mercati della rete telefonica pubblica fissa, dei servizi di telefonia vocale, delle linee affittate e dell'interconnessione.

In ragione della predetta notifica, la società Telecom Italia è tenuta, tra l'altro, a provvedere, ai sensi dell'art. 4, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dell'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, alla pubblicazione di un'Offerta di interconnessione di riferimento (di seguito, per brevità OIR), a cadenza annuale e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Al fine di consentire lo sviluppo di condizioni di interconnessione concorrenziali, Telecom Italia è altresì tenuta a garantire, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, che la propria OIR rispetti i princìpi di non discriminazione, trasparenza, obiettività ed orientamento ai costi.

Con specifico riferimento al servizio di instradamento del traffico internazionale, l'art. 14, comma 11, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, nell'individuare i contenuti obbligatori dell'OIR, richiama espressamente «distinte condizioni economiche per fornire l'accesso ... per il traffico commutato ... a livello di centrale internazionale per il traffico con l'estero (punto 5)». Tale servizio risulta, quindi, sottoposto alla disciplina definita per i servizi inclusi nell'OIR, ivi comprese, le prescrizioni in tema di trasparenza, orientamento ai costi e non discriminazione.

L'Autorità può, d'altro canto, imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'OIR, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, all'art. 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE, e dalla normativa nazionale, all'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e agli articoli 14, comma 8, e 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

L'Autorità può, inoltre, ai sensi dell'art. 4, commi 14 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, fissare in anticipo condizioni atte a garantire una concorrenza effettiva, quali le condizioni tecniche ed economiche, le condizioni di fornitura e d'impiego nonché la conformità ai requisiti essenziali dei servizi contenuti nell'Offerta di interconnessione di riferimento.

Ulteriori specifici riferimenti normativi in merito all'interconnessione sono contenuti nel decreto ministeriale 23 aprile 1998 e nelle delibere dell'Autorità n. 1/CIR/98, n. 1/00/CIR e n. 10/00/CIR.

2. *Evoluzione delle condizioni concorrenziali del servizio di instradamento del traffico verso l'estero e impatti sul regime regolamentare.*

Il servizio di interconnessione richiamato dall'art. 14, comma 11, punto 5), del decreto ministeriale 23 aprile 1998, consiste nella fornitura della prestazione di instradamento del traffico di un altro operatore da una delle cinque centrali internazionali di Telecom Italia verso i diversi Paesi esteri cui tale traffico è destinato ad essere terminato.

La motivazione giuridica dell'inclusione di tale servizio nell'ambito dell'OIR è pienamente in linea con la

disciplina asimmetrica definita in capo all'operatore con notevole forza di mercato, a livello comunitario e nazionale, in materia d'interconnessione.

Con specifico riferimento alle infrastrutture di instradamento del traffico internazionale, la notevole forza di mercato si risolve in una condizione di vero e proprio monopolio di fatto in capo all'operatore storico; è pertanto necessario che, in assenza di alternative tecnicamente e/o economicamente praticabili, gli operatori concorrenti siano messi in condizione di acquistare tale servizio intermedio (indispensabile per la fornitura di servizi internazionali alla clientela finale) a condizioni eque, non discriminatorie e orientate ai costi.

Nel corso degli ultimi anni e, con particolare intensità, a decorrere dalla data di piena liberalizzazione delle attività di installazione e gestione di infrastrutture di telecomunicazioni, si è, peraltro, assistito ad un consistente sviluppo di infrastrutture di trasporto che coprono le principali direttrici di traffico internazionale.

Tale fenomeno ha coinvolto anche l'Italia, con la proliferazione di reti internazionali con punti di presenza sul territorio nazionale, la conseguente moltiplicazione di operatori che offrono servizi di instradamento internazionale ed un forte mutamento delle condizioni concorrenziali nel mercato di tali servizi. I fornitori di servizi internazionali alla clientela finale hanno iniziato ad avere a disposizione una serie di alternative per gli scambi di traffico con i Paesi esteri, soprattutto in relazione ad alcune destinazioni di particolare rilievo economico, ed a beneficiare di costanti e sensibili riduzioni dei prezzi di fornitura di tali servizi.

Nel contempo, la diversificazione delle tipologie di traffico instradato (si pensi, ad esempio, alla sostenuta crescita dei servizi di telefonia mobile ed al conseguente aumento dei volumi di traffico internazionale terminato su reti mobili) ha comportato un graduale superamento del tradizionale sistema di definizione dei relativi costi basato sul sistema delle cosiddette «total accounting rates», storicamente definite sulla base di accordi tra operatori titolari di monopoli nazionali sulla rete fissa, e l'apertura di un mercato dell'interconnessione internazionale, con condizioni tecniche ed economiche negoziate bilateralmente tra un numero sempre più ampio di operatori in relazione alle diverse tipologie di terminazione. Ciò fa sì che i costi di interconnessione internazionale risultino fortemente variabili, in ragione di numerosi elementi, quali la destinazione del traffico, il tipo e i volumi di traffico instradati, la durata dell'impegno contrattuale.

Il forte mutamento del contesto concorrenziale pone in capo ai Regolatori nazionali l'esigenza di riflettere circa l'opportunità e le modalità di un eventuale intervento di adeguamento del quadro normativo che consenta di trasferire alla clientela finale di servizi internazionali il massimo beneficio connesso alle progressive riduzioni di costo dei servizi intermedi.

3. *Le proposte di Telecom Italia e le iniziative assunte dall'Autorità.*

3.1. La proposta di Telecom Italia contenuta nell'OIR 1999 e le determinazioni della delibera n. 1/00/CIR.

Nel corso del 1999, Telecom Italia ha rappresentato all'Autorità le criticità derivanti dalla permanenza di un obbligo di pubblicazione nell'OIR delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di instradamento del traffico verso l'estero, a fronte dell'elevato grado di concorrenzialità raggiunto da tale mercato, soprattutto con riferimento ad alcune destinazioni.

L'Autorità ha svolto una prima analisi della tematica in occasione della verifica della proposta di OIR per il 1999; tale proposta prevedeva infatti una espressa clausola con cui Telecom Italia, nel rispetto del principio di non discriminazione, si riservava di negoziare condizioni tecnico-economiche di instradamento del traffico internazionale *ad hoc* per ciascun operatore.

Nell'ambito delle disposizioni assunte con delibera n. 1/00/CIR, l'Autorità ha riconosciuto l'opportunità di introdurre un maggiore grado di flessibilità nell'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio in questione, a fronte di riduzioni di costo riscontrate da Telecom Italia nel corso dell'anno di vigenza dell'OIR, fermo restando il rispetto degli obblighi di non discriminazione e di orientamento ai costi e la necessità di una preventiva e documentata informativa all'Autorità circa le riduzioni di costo intervenute [Considerando 2.2 e art. 1, comma 1, lettera *b)*]; in tale contesto, la clausola proposta da Telecom Italia è stata ritenuta non in linea con i predetti princìpi ed è stata soppressa [art. 3, comma 1, lettera *g)*].

3.2. La sperimentazione delle offerte «a prenotazione».

Nel corso del 2000, Telecom Italia ha dato concreta applicazione al principio di flessibilità richiamato dalla delibera n. 1/00/CIR, mediante la introduzione, a titolo sperimentale, di una nuova modalità di offerta definita a prenotazione, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alle condizioni economiche contenute nell'OIR.

Tale modalità consiste nella pubblicazione sul sito web di Telecom Italia di un'offerta basata sul principio «first come, first served» e caratterizzata da direttrici di traffico, prezzo, volume di traffico minimo e massimo, periodo di validità, livelli di qualità, termini per aderire all'offerta.

L'Autorità ha ritenuto coerenti le modalità di formulazione dell'offerta a prenotazione con i princìpi della delibera n. 1/00/CIR, richiedendo a Telecom Italia una preliminare e documentata informativa all'Autorità circa le singole offerte ed una dettagliata informativa circa gli esiti delle stesse.

3.3. La delibera n. 10/00/CIR e la proroga dell'offerta con modalità «a prenotazione».

Una specifica attenzione alle prospettive di evoluzione del quadro regolamentare relativo all'instradamento internazionale del traffico interconnesso è stata dedicata dall'Autorità nell'ambito dell'attività istruttoria di valutazione dell'OIR per l'anno 2000.

In tale ambito, l'Autorità ha richiesto agli operatori licenziatari di fornire informazioni di dettaglio (in merito alla disponibilità di infrastrutture proprietarie, alle modalità di instradamento verso l'estero del rispettivo traffico, all'esistenza di barriere all'ingresso), al fine di valutare il grado di concorrenzialità del mercato di riferimento, nonché di esprimere il proprio punto di vista circa una eventuale rimozione dell'obbligo di pubblicazione nell'OIR.

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato uno scenario non univocamente qualificabile sotto un profilo regolamentare. Da un lato, sono stati raccolti alcuni elementi indicativi della persistenza di una posizione di forza di Telecom Italia sul mercato di riferimento; ciò, in termini di quota di mercato (che, a livello complessivo, permaneva elevata), ed in ragione della esistenza di alcune residue barriere all'entrata per altri operatori (con particolare riguardo al servizio di accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini internazionali), con conseguenti rischi di comportamenti discriminatori da parte di Telecom Italia.

Le informazioni fornite dagli operatori hanno, d'altro canto, messo in luce l'esistenza di un crescente livello di concorrenzialità, soprattutto per il traffico diretto verso il Nord America e verso alcuni Paesi europei; è inoltre emerso un diffuso interesse degli operatori a poter fruire di offerte flessibili anche da parte di Telecom Italia.

Su tali basi, l'Autorità ha confermato le determinazioni assunte nella delibera n. 1/00/CIR, consentendo a Telecom Italia di proseguire nella sperimentazione della modalità di offerta a prenotazione fino al 31 dicembre 2000, limitatamente al traffico destinato ai Paesi del Nord America e dell'Unione europea, con un obbligo di comunicazione preventiva delle offerte e di resoconto consuntivo degli esiti delle stesse.

L'Autorità si è, d'altro canto, impegnata a proseguire nell'attività di monitoraggio dell'evoluzione del mercato in esame, anche alla luce degli esiti delle offerte a prenotazione (art. 6, commi 3 e 4).

In data 26 gennaio, l'Autorità ha autorizzato Telecom Italia alla prosecuzione delle offerte a prenotazione, ribadendo l'intenzione di continuare l'attività di approfondimento in corso, per addivenire in tempi brevi ad una sistemazione definitiva del quadro regolamentare in materia.

4. *Le risultanze dell'attività istruttoria.*

Le attività istruttorie svolte prendono necessariamente avvio dagli approfondimenti già effettuati in occasione della valutazione delle OIR degli anni precedenti: obiettivo comune di tali attività è, infatti, quello di verificare il grado di concorrenzialità raggiunto dal mercato in esame e trarre eventualmente supporto da tali approfondimenti per la revisione dell'attuale regime.

Gli approfondimenti istruttori si sono sviluppati sui seguenti filoni:

a) analisi del quadro regolamentare internazionale;

b) analisi del mercato nazionale;

c) analisi delle posizioni espresse da Telecom Italia e dagli operatori;

d) analisi degli esiti delle modalità di offerta a prenotazione.

A) Il quadro regolamentare internazionale.

S'è detto che l'emersione di dinamiche competitive nel mercato del servizio di instradamento del traffico internazionale è fenomeno riscontrabile su scala mondiale.

In Europa, alcuni Paesi hanno già affrontato il tema sotto un profilo regolamentare, intervenendo con una serie di misure di alleggerimento dei vincoli posti in capo all'operatore notificato.

Particolarmente interessante, per gli strumenti utilizzati e le soluzioni individuate, è l'esperienza del Regno Unito; nel corso del 1999, OFTEL ha preso in esame il mercato dell'instradamento del traffico internazionale, concentrando l'attenzione su 26 direttrici internazionali segnalate come particolarmente concorrenziali da British Telecom.

Attraverso una accurata analisi del mercato di riferimento, basata su una pluralità di indicatori concorrenziali, OFTEL è giunta a riscontrare l'esistenza di un regime concorrenziale su tutte le 26 direttrici prese in esame ed ha esentato British Telecom dalla pubblicazione nell'OIR delle condizioni di fornitura in relazione a tali direttrici.

Più articolato il percorso seguito dall'ART per giungere, nell'ottobre 2000, attraverso un progressivo allargamento delle direttrici interessate, alla soppressione totale degli obblighi di pubblicazione gravanti su France Télécom.

Anche in Francia, le determinazioni dell'Autorità di settore si sono basate su una serie articolata di considerazioni di carattere economico e di mercato, e non già esclusivamente sulla rilevazione della quota di mercato detenuta da France Télécom.

L'ART si è, peraltro, riservata di intervenire, qualora il mutamento delle condizioni di mercato lo rendesse opportuno, per reintrodurre alcune direttrici nell'Offerta di interconnessione di riferimento.

B) L'analisi del mercato di riferimento.

In coerenza con il vigente quadro regolamentare ed in linea con la richiamata esperienza di alcuni Paesi europei, l'Autorità ha svolto una analisi del mercato dei servizi di interconnessione internazionale.

Operazione propedeutica all'analisi è l'individuazione del «mercato rilevante», da effettuare, sulla base della consolidata teoria economica, in relazione ai due tradizionali concetti di mercato «geografico» e mercato «di prodotto».

Con riferimento all'ambito geografico, l'analisi effettuata ha evidenziato l'opportunità che il mercato rilevante dell'interconnessione internazionale sia segmentato, dal lato dell'offerta, non solo attraverso il tradizionale riferimento a ciascuna specifica destinazione internazionale, coincidente con una singola nazione (cosiddetta «direttrice di traffico»), ma anche attraverso il riferimento a macro-aree, individuabili in base alla sussistenza di condizioni concorrenziali omogenee in relazione ad uno specifico prodotto/servizio. Le numerose opzioni tecnologiche e contrattuali concretamente utilizzate per la fornitura del servizio di instradamento internazionale (ad esempio, accordi internazionali tra operatori; sistemi di triangolazione del traffico - il cosiddetto «hubbing» -) consentono infatti di considerare omogenee le condizioni economiche praticate per la fornitura di servizi di interconnessione internazionale nell'ambito di alcune macro-aree.

Sotto il profilo del prodotto, si ritiene che il mercato di riferimento sia costituito esclusivamente dalle attività di instradamento per conto di operatori terzi (cosiddette «addressable sales»); tale conclusione si basa sulla considerazione che i volumi di interconnessione internazionale forniti da Telecom Italia alle proprie divisioni commerciali (cosiddetti «in house sales») siano sostanzialmente anelastici rispetto ai prezzi praticati dagli operatori concorrenti.

Definito il mercato rilevante, l'analisi economica ha preso in considerazione una serie di elementi: accanto alla valutazione delle quote di mercato detenute dai vari operatori, sono stati presi in esame altri rilevanti indicatori del grado di concorrenza, quali la sussistenza di barriere all'ingresso, il potere negoziale degli acquirenti, l'evoluzione del mercato e il rapporto con l'evoluzione dei relativi ricavi, il numero e il profilo degli operatori presenti sul mercato, la sussistenza di posizioni di leadership di prezzo ovvero di comportamenti collusivi tra operatori.

Tale approfondimento, in linea con le prescrizioni normative, appare tanto più necessario, a fronte della insufficienza delle informazioni pervenute dagli operatori ai fini del calcolo delle quote di mercato e della inopportunità di tenere in considerazione esclusivamente le stime fornite da Telecom Italia ai fini di tale calcolo.

Orbene, tutti gli indicatori utilizzati hanno messo in luce, con specifico riferimento alle aree Nord America (comprensiva di Stati Uniti e Canada) e Unione europea, nonché a due specifiche direttrici europee extra-UE (la Svizzera e la Norvegia), un grado di competitività consistente ed in progressiva crescita.

Sotto il profilo delle barriere all'entrata, la crescente apertura riscontrata nel sistema degli accordi di terminazione internazionale e la diffusione di infrastrutture che collegano l'Italia al Nord America, al resto dell'Unione europea, alla Svizzera e alla Norvegia, evidenziano una piena concorrenzialità del mercato rilevante.

La recente disciplina delle condizioni di accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini ad opera della delibera n. 10/00/CIR contribuisce d'altro canto a superare l'ultima barriera concorrenziale evidenziata dagli operatori per l'accesso al mercato in esame.

L'assenza di barriere all'ingresso è confermata dai comportamenti degli operatori acquirenti di servizi di instradamento internazionale: i principali operatori nazionali hanno infatti dichiarato all'Autorità, nell'ambito dell'istruttoria, di avvalersi di una pluralità di fornitori di servizi di instradamento del traffico internazionale, selezionandoli sulla base di valutazioni di «least cost routine» e ponendoli in costante concorrenza tra di loro in relazione a specifiche esigenze relative a ciascuna tratta.

Parimenti indicativi di una situazione fortemente concorrenziale nelle aree/direttrici sopra richiamate, sono tutti gli altri elementi di analisi adottati.

L'analisi dell'evoluzione del mercato, caratterizzato dall'aumento dei volumi di traffico instradato e dalla contestuale riduzione dei profitti, è un probante segnale di un forte grado di concorrenzialità.

Alle medesime conclusioni porta la valutazione del profilo della domanda e dell'offerta presenti sul mercato rilevante: gli operatori acquirenti dei servizi in questione, oltre a disporre della gamma di opzioni sopra richiamata, sono tutti organismi dotati di una profonda conoscenza del mercato e sono potenzialmente in grado di ricorrere a soluzioni di autoproduzione del servizio di instradamento del traffico verso l'estero.

Dal lato dell'offerta, i concorrenti di Telecom Italia sono grandi operatori internazionali che hanno sviluppato infrastrutture capillari a livello mondiale e sono in grado di definire i propri piani di business in modo del tutto indipendente rispetto al quadro regolamentare e alle conseguenti condizioni di pricing sussistenti nei vari Paesi. In tal senso, è presumibile che la presenza di tali operatori sul mercato nazionale sia del tutto insensibile ad eventuali tentativi di pratiche predatorie messi in atto da Telecom Italia.

S'è detto che una valutazione puntuale delle quote di mercato non è stata possibile in considerazione della episodicità dei dati pervenuti dagli operatori; i dati disponibili consentono tuttavia di verificare una costante crescita delle quote di mercato detenute dagli operatori concorrenti, soprattutto in relazione al traffico diretto verso il Nord America, i Paesi UE ed alcune altre direttrici internazionali.

Una puntuale considerazione merita infine il dato dell'assenza di situazioni di leadership di prezzo in capo a Telecom Italia (ma, più in generale, a qualsiasi altro operatore), o di comportamenti collusivi tra operatori, in grado di distorcere le dinamiche concorrenziali; diversi operatori hanno semmai evidenziato che l'unico elemento potenzialmente distorsivo è costituito proprio dall'obbligo di pubblicazione imposto in capo a Telecom Italia, in quanto consente agli operatori concorrenti di posizionarsi su un livello minimo di riduzioni di prezzo, e che tale distorsione risulta sostanzialmente irrisolta dal meccanismo d'offerta a prenotazione, in ragione dell'obbligo di pubblicazione preventiva dell'offerta stessa.

Le considerazioni sopra svolte risultano immediatamente valide ed applicabili alle destinazioni internazionali che già evidenziano un elevato grado di concorrenzialità e motivano adeguatamente, ad avviso dell'Autorità, un intervento di scorporo delle relative condizioni economiche di fornitura dall'OIR.

L'analisi di mercato dice, peraltro, qualcosa di più e segnala le tendenze evolutive in relazione alla generalità delle direttrici internazionali.

In questo senso, l'evoluzione in senso concorrenziale sembra destinata a diffondersi nel breve periodo in relazione a numerose altre aree; l'analisi di mercato evidenzia la presenza di una consistente e qualificata gamma di offerte alternative verso altre direttrici (ad esempio l'Australia, il Brasile, Hong Kong, il Giappone, numerosi Paesi europei extra UE).

Ciò rientra, d'altro canto, in un fenomeno generale di progressiva piena apertura del mercato degli scambi internazionali e pone l'esigenza di una riflessione sulle strategie regolamentari da attuare al fine di accompagnare lo sviluppo della concorrenza in tale mercato, anticipando, anziché inseguendone le dinamiche.

C) L'analisi delle posizioni espresse da Telecom Italia e dagli operatori.

Gli operatori, coinvolti in più fasi nelle attività di valutazione condotte dall'Autorità, hanno espresso, a larga maggioranza, una opinione favorevole all'uscita dall'OIR delle condizioni economiche dei servizi di instradamento internazionale, sottolineando gli effetti benefici che tale apertura potrebbe comportare in termini di ulteriore pressione competitiva sul prezzo di tali servizi.

Alcune posizioni contrarie, pure presenti, sono state argomentate sulla base della sussistenza di alcune barriere all'ingresso di natura infrastrutturale che ostacolano la concorrenza sul mercato del trasporto internazionale. In particolare, è stata segnalata la condizione di monopolio di fatto sussistente in relazione all'accesso alle stazioni d'approdo dei cavi sottomarini. L'Autorità è, peraltro, intervenuta con la delibera n. 10/00/CIR a disciplinare le condizioni d'accesso a tali infrastrutture, prevedendo che l'OIR debba contenere anche l'offerta disaggregata dell'accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini e relative interfacce per l'attestazione dei circuiti di backhauling (art. 6, comma 2) e rimuovendo così uno dei principali ostacoli evidenziati dagli operatori .

Al di là delle valutazioni espressamente effettuate dagli operatori, le informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria rafforzano le conclusioni dell'analisi di mercato; numerosi operatori dichiarano di trasportare con Telecom Italia solo una parte residuale del proprio traffico internazionale, mentre alcuni operatori segnalano la disponibilità di una elevata capacità internazionale proprietaria o, ancora, l'intenzione di realizzare (direttamente o mediante la partecipazione a consorzi internazionali) infrastrutture di trasporto internazionale.

D) La valutazione degli esiti della sperimentazione delle offerte «a prenotazione».

Un elemento di fondamentale rilievo al fine di valutare il grado di concorrenzialità del mercato di riferimento è senza dubbio costituito dall'esito delle offerte a prenotazione, commercializzate da Telecom Italia a partire dal maggio 2000; l'effettiva riuscita di tale strumento costituisce infatti un concreto banco di prova per le riflessioni teoriche compiute nell'ambito dell'analisi di mercato.

L'analisi evidenzia che la formula dell'offerta a prenotazione non ha garantito a Telecom Italia un grado di flessibilità sufficiente a consentire di poter competere con le altre offerte presenti sul mercato.

In particolare, si rileva che nel periodo maggio-dicembre 2000, Telecom Italia è riuscita a vendere soltanto il 25% del traffico offerto in tale modalità, ad un numero limitato di operatori ed esclusivamente in relazione a poche delle direttrici interessate dalle offerte.

Il valore di tali riferimenti statistici è qualificato dalle dichiarazioni di alcuni operatori; è stato infatti evidenziato come, in varie circostanze, la previsione del termine di preavviso per la pubblicazione dell'offerta abbia consentito ai fornitori concorrenti di adeguare in tempo reale la propria offerta, spiazzando, sia pur con riduzioni minime, l'offerta a prenotazione proposta da Telecom Italia.

In conclusione, a fronte di un mercato effettivamente concorrenziale, la modalità a prenotazione si è rivelata assolutamente inefficace rispetto alle esigenze della domanda.

Il complesso delle evidenze sopra descritte raffigura una condizione del mercato dell'instradamento del traffico internazionale piuttosto articolata e suggerisce alcune ipotesi di intervento regolamentare.

Emerge, in primo luogo, l'esistenza di segmenti di mercato fortemente concorrenziali; su tali segmenti, è possibile procedere ad un alleggerimento degli obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia.

In tale contesto, la permanenza di un obbligo di pubblicazione *ex ante* dei prezzi in capo a Telecom Italia appare infatti superflua. Da un lato, infatti, in un regime pienamente concorrenziale, Telecom Italia sarebbe fuori mercato se praticasse prezzi troppo alti, né può quindi esservi costretta da vincoli regolamentari. D'altro lato, le condizioni dell'offerta rilevate nel mercato di riferimento (ed, in particolare, la presenza di un numero consistente di operatori forti e qualificati) non mettono in condizione Telecom Italia di poter realizzare efficacemente comportamenti predatori, ovvero riduzioni di prezzo anticoncorrenziali.

I risultati dell'analisi di mercato evidenziano altresì un fortissimo dinamismo del mercato dell'instradamento internazionale del traffico interconnesso.

È pertanto il caso di mettere a frutto l'esperienza maturata in relazione alle direttrici coinvolte nella sperimentazione dell'offerta a prenotazione, evitando che il percorso verso una piena liberalizzazione transiti ancora attraverso tale meccanismo intermedio (rivelatosi inadeguato, in relazione alle esigenze degli operatori interessati e della stessa Telecom Italia).

Occorre peraltro tener presente che la richiamata evoluzione concorrenziale di tali segmenti, ancorché consistente ed in progressiva crescita, è fenomeno recente e non pienamente consolidato; ciò pone l'esigenza di una puntuale attività di monitoraggio degli effetti sul mercato di riferimento connessi alla eliminazione degli obblighi di pubblicazione nell'ambito dell'OIR in capo a Telcom Italia.

Indicazioni in tal senso sono pervenute anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito del parere pervenuto in data 22 giugno.

In particolare, appare indispensabile verificare i comportamenti di Telecom Italia sotto due profili; da un lato, sotto il profilo dell'impatto sulle dinamiche del

mercato dell'instradamento del traffico internazionale, al fine di verificare se ed in quale misura le condizioni di flessibilità riconosciute a Telecom Italia siano compatibili con il consolidamento e la espansione della concorrenza su tale mercato.

È altresì indispensabile verificare che detti comportamenti non producano effetti distorsivi sul mercato dei servizi finali; sotto questo secondo profilo, occorre evitare che ingiustificate discriminazioni nel prezzo di fornitura del servizio di instradamento internazionale producano effetti distorsivi a vantaggio di alcuni operatori concorrenti (ovvero delle divisioni commerciali di Telecom Italia stessa) e a danno di altri operatori.

Ciò induce l'Autorità a sottoporre le attività di Telecom Italia nei segmenti di mercato concorrenziali ad un periodo di osservazione, con particolare attenzione al rispetto dei princìpi di non discriminazione e di orientamento ai costi. È il caso di precisare che la concreta declinazione dei princìpi sopra richiamati va intesa, in tale particolare contesto di disciplina contrattuale, come esigenza che le differenti condizioni economiche praticate da Telecom Italia ai vari operatori siano effettivamente fondate sulle diverse condizioni tecniche e contrattuali di fornitura del servizio.

Nelle more di una piena apertura del mercato, a fortiori si pone l'esigenza di una puntuale attività di vigilanza, nell'interesse degli operatori interconnessi a livello nazionale, affinché Telecom Italia non pratichi prezzi eccessivi sulle direttrici ancora non pienamente concorrenziali.

In questo senso, appare utile una disciplina di raccordo, da sottoporre ad una periodica valutazione di adeguatezza, alla luce dell'evoluzione del contesto di mercato.

Tale disciplina, da un lato, deve preservare in capo a Telecom Italia l'obbligo di pubblicazione in OIR dei valori massimi per la fornitura dell'instradamento verso direttrici non pienamente concorrenziali e la connessa possibilità di aggiornamento di tali valori massimi, a fronte di riduzioni generalizzate di costi, secondo quanto già previsto dalla delibera n. 1/00/CIR; dall'altro lato, la nuova disciplina deve consentire a Telecom Italia una adeguata flessibilità per la negoziazione di offerte *ad hoc,* in ragione di specifiche peculiarità connesse ai tempi, alle caratteristiche e ai destinatari delle offerte, trasferendo immediatamente al mercato eventuali margini di riduzione di costo.

Anche in tale contesto, al fine di superare il forte limite evidenziato dalla modalità a prenotazione, appare opportuno che la verifica della correttezza delle condizioni praticate da Telecom Italia sia esercitata *ex post* da parte dell'Autorità, sotto il profilo della trasparenza, della non discriminazione e dell'orientamento al costo (questi ultimi due princìpi intesi nel senso sopra precisato).

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Condizioni economiche per l'instradamento del traffico di altri operatori diretto verso Stati Uniti, Canada, Svizzera, Norvegia e Paesi membri dell'Unione europea da parte di Telecom Italia.

1. Telecom Italia è autorizzata a negoziare le condizioni economiche per la fornitura del servizio di instradamento del traffico internazionale di altri operatori verso Stati Uniti, Canada, Svizzera, Norvegia e Paesi membri dell'Unione europea.

2. Telecom Italia è autorizzata a non inserire nell'Offerta di interconnessione di riferimento per l'anno 2001, e successivi, le condizioni economiche di fornitura del servizio di cui al precedente comma 1.

Art. 2.

Condizioni economiche per l'instradamento del traffico di altri operatori su tutte le direttrici internazionali da parte di Telecom Italia.

1. Telecom Italia è tenuta a pubblicare nell'Offerta di interconnessione di riferimento le condizioni economiche dei servizi di instradamento del traffico internazionale di altri operatori verso tutte le direttrici internazionali diverse da quelle disciplinate al precedente art. 1.

2. Le condizioni economiche pubblicate nell'Offerta di interconnessione di riferimento debbono intendersi come prezzi massimi.

3. In relazione ai servizi di cui al comma 1 del presente articolo, Telecom Italia è autorizzata, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e orientamento ai costi, a negoziare con gli operatori condizioni economiche inferiori a quelle pubblicate nell'Offerta di interconnessione di riferimento, sulla base delle specifiche caratteristiche dell'offerta ed, in particolare, sulla base della durata prevista, delle direttrici interessate, dei volumi da trasportare, dei livelli di qualità e delle modalità di instradamento.

Art. 3.

Norme finali

1. Telecom Italia è tenuta a fornire all'Autorità, a cadenza trimestrale, una relazione dettagliata sui contenuti e sui risultati delle negoziazioni concluse ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, anche ai fini di una verifica del rispetto dei princìpi di non discriminazione e orientamento ai costi.

2. L'Autorità si riserva di riconsiderare entro il 31 dicembre 2001, anche alla luce dell'evoluzione del grado di concorrenzialità del mercato, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

3. Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed ha efficacia per la predetta Società a decorrere dalla data di notifica.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2001

Il presidente: CHELI

01A8036

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 luglio 2001

Dollaro USA	0,8768
Yen giapponese	108,65
Corona danese	7,4454
Lira Sterlina	0,61410
Corona svedese	9,2825
Franco svizzero	1,5081
Corona islandese	87,86
Corona norvegese	7,9840
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,57405
Corona ceca	33,874
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,27
Litas lituano	3,5078
Lat lettone	0,5523
Lira maltese	0,3997
Zloty polacco	3,6867
Leu romeno	25928
Tallero sloveno	219,1594
Corona slovacca	43,067
Lira turca	1164000
Dollaro australiano	1,7323
Dollaro canadese	1,3426
Dollaro di Hong Kong	6,8387
Dollaro neozelandese	2,1328
Dollaro di Singapore	1,5769
Won sudcoreano	1135,46
Rand sudafricano	7,1751

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A8616

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2000

ATTIVO

1. Cassa		L. 767.985.770
2. Disponibilità presso il Tesoro		L. 213.728.064.484.132
a) cc/cc fruttiferi	L. 209.043.599.764.096	
b) cc/cc infruttiferi	L. 4.684.464.720.036	
3. Crediti verso Tesoro		L. 18.087.977.247.569
4. Crediti verso clientela		L. 170.351.277.895.367
a) mutui	L. 169.811.735.305.008	
b) altri finanziamenti	L. 539.542.590.359	
5. Crediti da attività a rendicontazione autonoma		L. 698.764.226.860
6. Crediti da attività a rendicontazione separata		L. 390.686.104.239
7. Titoli		L. 12.660.711.735.591
8. Partecipazioni		L. 13.275.000.000
9. Immobilizzazioni materiali		L. 18.641.666.899
10. Immobilizzazioni immateriali		L. 2.451.671.584
11. Crediti diversi		L. 765.490.861.398
12. Ratei attivi		L. 269.456.979.502
TOTALE DELL'ATTIVO. . .		L. 416.987.565.858.911

PASSIVO

1. Risparmio postale		L. 307.505.485.856.279
a) libretti postali	L. 74.943.348.668.979	
b) buoni postali fruttiferi	L. 232.562.137.187.300	
2. Depositi		L. 2.179.038.308.478
3. Poste Italiane - Servizio cc/cc postali		L. 30.154.286.929.100
4. Debiti verso istituti di credito		L. 88.328.375.594
5. Debiti verso Banca d'Italia		L. 5.326.207.647.590
6. Debiti verso clientela		L. 37.183.953.694.271
7. Debiti da attività a rendicontazione separata		L. 0
8. Debiti diversi		L. 1.837.502.835.663
9. Fondi a destinazione specifica		L. 17.729.706.455.896
a) per imposte su buoni postali fruttiferi	L. 9.221.928.312.142	
b) per progressione rendimenti buoni postali fruttiferi	L. 8.497.303.805.689	
c) per accantonamento depositi	L. 10.474.338.065	
10. Fondi per rischi ed oneri		L. 957.679.312.396
11. Fondo di dotazione		L. 6.648.755.217.180
12. Fondo di riserva		L. 7.221.521.245.848
13. Utile di esercizio		L. 155.099.980.616
	TOTALE DEL PASSIVO. . .	L. 416.987.565.858.911

SEZIONE AUTONOMA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2000

ATTIVO

1. Disponibilità liquide in Tesoreria		L. 19.481.251.980.499
2. Crediti verso clientela		L. 4.026.524.474.603
a) per finanziamenti a:		
enti locali	L. 589.970.155.364	
Stato	L. 3.230.936.582.045	
I.A.C.P.	L. 205.617.737.194	
3. Titoli		L. 3.507.007.300
4. Crediti diversi		L. 16.428.655.153
5. Ratei attivi		L. 135.710.320
	TOTALE DELL'ATTIVO. . .	L. 23.527.847.827.875

PASSIVO

1. Fondi di terzi in amministrazione		L. 21.827.681.753.787
a) Ministero dei lavori pubblici	L. 20.756.423.702.746	
b) Ministero del tesoro	L. 1.071.258.051.041	
2. Debiti verso clientela		L. 399.108.137.715
a) per somme da erogare	L. 399.108.137.715	
3. Debito verso la Cassa depositi e prestiti		L. 698.764.226.860
4. Debiti diversi		L. 58.596.689.159
5. Fondo di riserva		L. 241.835.026.230
6. Fondo disponibile		L. 280.313.895.158
7. Utile di esercizio		L. 21.548.098.966
	TOTALE DEL PASSIVO. . .	L. 23.527.847.827.875

01A8150

COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) ha adottato il 28 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille;

(Omissis).

Di confermare la detrazione della prima casa a L. 200.000 ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

01A8361

COMUNE DI BALDICHIERI D'ASTI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Baldichieri d'Asti (Asti) ha adottato il 29 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di detrminazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille sia l'aliquota I.C.I. ridotta da cui all'art. 9, comma 2, regolamento comunale per la disciplina delle dichiarazioni e delle riscossioni in materia di tributi comunali, nonché per l'annullamento degli atti in via di autotutela, sia l'iquota I.C.I. agevolata di cui all'art. 9, com-ma 3, lettere *a-b-c* del citato regolamento;

2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille;

3. di stabilire il L. 200.000 l'entità della detrazione per l'unità immobiliare adibite ad abitazione principale, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione.

(Omissis).

01A8362

COMUNE DI CALATABIANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Calatabiano (Catania) ha adottato il 31 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata nella seguente misura:

abitazione principale: 5 per mille;

altri fabbricati: 6 per mille;

terreni agricoli: 4 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille.

2. di determinare, per l'anno 2001, nella misura di L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

01A8363

COMUNE DI CAPITIGNANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Capitignano (L'Aquila) ha adottato il 19 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

L'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, è stabilita nelle seguenti misure:

abitazioni principali: 5 per mille;

tutti gli altri immobili: 6 per mille.

(Omissis).

01A8364

COMUNE DI PORLEZZA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Porlezza (Como) ha adottato il 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di confermare le aliquote dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1° gennaio 2001, così come approvate con la deliberazione del consiglio comunale n. 5 in data 28 febbraio 2000, e precisamente:

a) aliquota per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, così come definita dalla normativa vigente: 6 per mille;

b) aliquota per aree edificabili e altri fabbricati: 6 per mille.

Di confermare la detrazione di imposta di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché per i soggetti in particolari condizioni di disagio economico e sociale, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

01A8365

COMUNE DI REINO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Reino (Benevento) ha adottato il 12 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. per il comune di Reino, è stabilita nella misura del 5 per mille;

di stabilire l'applicazione della detrazione di L. 200.000 (valida per tutti i contribuenti) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

01A8366

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Riomaggiore (La Spezia) ha adottato il 29 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) unità immobiliari adibita ad abitazione principale (così come intese all'art. 5 del regolamento comunale per la gestione dell'I.C.I.): 5 per mille;

b) altre unità immobiliari: 7 per mille;

c) terreni agricoli: 7 per mille;

d) aree edificabili: 5 per mille.

2. Di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

3. Di determinare per le abitazioni principali dei contribuenti, in particolari situazioni di disagio socio-economico l'elevazione della detrazione spettante a L. 300.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, se il reddito del nucleo familiare non supera L. 18.000.000 annui.

(Omissis).

01A8367

COMUNE DI ROCCA CANAVESE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Rocca Canavese (Torino) ha adottato il 28 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare le aliquote approvate dalla giunta comunale n. 13 del 6 febbraio 2001 dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella seguente misura:

abitazione principale, altri fabbricati, aree edificabili: 6 per mille;

2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504 come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

01A8368

COMUNE DI RONCHIS

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Ronchis (Udine) ha adottato il 18 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, per i motivi citati in premessa, nella misuta del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001;

2. di confermare altresì la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue.

(Omissis).

01A8369

COMUNE DI SAN GIORGIO LUCANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di San Giorgio Lucano (Matera) ha adottato il 20 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, anche per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

2. di confermare, per l'anno 2001, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

01A8370

COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno) ha adottato il 7 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Aliquota ridotta a favore delle persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie proprietà indivisa residente nel comune per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che non vengano locate 4,4 per mille;

L'aliquota ridotta non si applica alle abitazioni locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali.

Detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo è fissata in L. 200.000 (€ 103, 29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione predetta.

(Omissis).

01A8371

COMUNE DI SCAMPITELLA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Scampitella (Avellino) ha adottato il 29 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili;

2. dare atto che la misura delle detrazioni per l'abitazione principale resta determinata in L. 200.000 pari all'importo minimo.

(Omissis)

01A8372

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Sclafani Bagni (Palermo) ha adottato il 9 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di comfermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare da applicare nell'anno 2001 con le agevolazioni previste nei regolamenti approvati con deliberazioni commissariali numeri 24 e 25 dell'11 novembre 1998.

(Omissis).

01A8373

COMUNE DI SERRA PEDACE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Serra Pedace (Cosenza) ha adottato il 28 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di comfermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille dando atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nei casi previsti da regolamento I.C.I. è riconfermata in L. 250.000.

(Omissis).

01A8374

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Sommariva Perno (Cuneo) ha adottato il 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, confermando, pertanto, l'aliquota già applicata negli anni scorsi stabilendo, altresì, che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilita nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

01A8375

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 5 aprile 2001 del Ministero della pubblica istruzione recante: «Recepimento dell'accordo ARAN - Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 14 luglio 2001).

All'art. 5, comma 1, del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 29, prima colonna, al quinto rigo, dove è scritto: «... a decorrere dal 1° *gennaio* 2000 ...», leggasi: «... a decorrere dal 1° *settembre* 2000 ...».

01A8548

Comunicato relativo al decreto 23 luglio 2001 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente: «Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni relativo all'emissione del 10 luglio 2001». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 171 del 25 luglio 2001).

Il titolo descritto in epigrafe, pubblicato sia nel «sommario» alla pag. 2, che alla pag. 19, prima colonna, della suddetta *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «*Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni relativo all'emissione del 10 luglio 2001»,* leggasi: «*Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni relativi all'emissione del 31 luglio 2001.*».

01A8591

Comunicato relativo al decreto 11 luglio 2001 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del «Bingo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001).

Nell'«ALLEGATO 1 — Graduatoria delle concessioni» — al decreto citato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine della suddetta *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 6, alla regione Calabria - provincia di Reggio Calabria, in corrispondenza delle concessioni n. 696 e n. 841 la località indicata come «Reggio *Di* Calabria», deve leggersi: «Reggio *di* Calabria»;

alla pag. 6, alla regione Campania - provincia di Caserta, devono intendersi riportate in «grassetto», nel modo che segue, anche le concessioni:

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
"3	**481**	**Domitia Service**	**Castelvolturno**	**47**
4	**1354**	**Trico S.r.l.**	**Caserta**	**41**
5	**692**	**Partenopea Bingo S.r.l.**	**Santa Maria Capuavetere**	**39";**

alla pag. 9, alla regione Lazio - provincia di Frosinone, la corretta ragione sociale della concessione n. **644** (al 3° posto della graduatoria) è «***Driver*** **Service S.r.l.**», invece di «***Drive*** **Service S.r.l.**»;

alla pag. 13, alla regione Lombardia - provincia di Milano, la ragione sociale della concessione n. 241 «Play Service S.r.l.» (al 9° posto della graduatoria) deve intendersi riportata in «grassetto» nel modo che segue: **241** «**Play Service S.r.l.**»;

alla pag. 18, alla regione Sicilia - provincia di Messina, sono riportate in grassetto n. 5 sale invece di 4. La concessione «**n. 527 - Gerpan S.n.c.**» (al 5° posto della graduatoria) non è aggiudicataria in prima istanza e, pertanto, *non* deve intendersi riportata in «grassetto»;

alla pag. 18, alla regione Toscana - provincia di Arezzo, in corrispondenza della concessione «n. 591 - Il Galletto Fortunato S.r.l.» (al 3° posto della graduatoria) deve intendersi riportata in «grassetto» la località «San-Giovanni Valdarno» così come qui indicato: «**San Giovanni Valdarno**»;

alla pag. 20, alla regione Trentino Alto Adige - provincia di Bolzano, la ragione sociale della concessione «n. 330 - Eurogest SRL» (al 1° posto della graduatoria) deve intendersi riportata in «grassetto» nel modo che segue: «**n. 330 - Eurogest SRL**»;

alla pag. 25, nell'«ALLEGATO 2 - Domande escluse per carenza dei requisiti essenziali», alla regione Piemonte - provincia di Torino, per le concessioni n. 714/716 e 713/715 vanno cancellate rispettivamente le annotazioni «vedi nota (2)» e «vedi nota (1)».

01A8597

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651175/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 7 5 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77